

N. 746/2017 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO

Il Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Martina Marini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg. **746/2017** trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 dicembre 2020 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc

promossa da

STRAMAG S.R.L. (C.F. 02337560540) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TOLOMEO STEFANO e *elettivamente* domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di citazione, in Roma alla Via Lisbona n. 9 presso il difensore;

ATTORE

contro

FALCHETTI GIANNI (C.F. FLCGNN70H20Z133K) rappresentato e difeso dall'Avv. CARBONI MAURO e *elettivamente* domiciliato in Foligno alla Via Monte Acuto 49 presso il difensore;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 dicembre 2020 (già richiamate nel relativo processo verbale) da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

STRAMAG S.R.L., con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio FALCHETTI Gianni, deducendo a sostegno della domanda che:

- in data 11 ottobre 2013, Adrio Bussotti, Amministratore Unico della Stramag Srl, aveva ceduto a FALCHETTI Gianni la quota del 20% della società, a seguito di una proposta di collaborazione avanzata da quest'ultimo, avente ad oggetto la maggiore penetrazione ed espansione nel mercato nazionale ed estero delle energie rinnovabili. Nell'accordo negoziale era ricompresa anche la stipula di un contratto di lavoro tra il Falchetti e la Stramag Srl, con relativa retribuzione pari ad Euro 2.200,00 circa;
- dopo aver proceduto a modificare il proprio oggetto sociale, aveva deliberato di stanziare in favore del FALCHETTI la somma di Euro 75.000,00 con la quale avrebbe provveduto ad acquistare il brevetto al fine di sviluppare, anche per conto della società, le necessarie tecnologie in merito allo sviluppo ed allo sfruttamento delle energie rinnovabili;
- il FALCHETTI non avrebbe adempiuto agli asseriti accordi e, anzi, avrebbe agito in concorrenza sleale a danno della Stramag Srl.

Per le ragioni esposte, parte Attrice ha chiesto – sintetizzando le copiose conclusioni di cui alla citazione – che fosse dichiarata la nullità della cessione di quote sociali (pari al 20%) della Stramag SRL in capo al Falchetti, oltre alla condanna al risarcimento del danno; che venisse dichiarata la nullità del contratto di lavoro subordinato esistente tra Stramag SRL e FALCHETTI Gianni con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno; che fosse accertato l'inadempimento del FALCHETTI rispetto agli accordi con Stramag SRL oltre alla condanna al risarcimento del danno; che fosse accertata e dichiarata l'illecita la condotta del FALCHETTI, anche per una presunta truffa contrattuale, con conseguente richiesta di risarcimento di ogni danno. In sede di precisazione delle conclusioni, ha limitato la domanda nel senso di chiedere al Tribunale di accertare l'ingiustificato arricchimento del Convenuto ai danni della società Attrice, con condanna dello stesso alla restituzione di quanto ingiustificatamente percepito.

FALCHETTI Gianni, si è costituita con comparsa depositata il 9 novembre 2017 ed ha, preliminarmente, sollevato eccezione di incompetenza/giurisdizione in forza della clausola arbitrale presente all'art. 11 dell'originario atto di costituzione della Società, nonché (in subordine) in favore del Tribunale di Perugia - Sez. Specializzata in materia di impresa – in ragione della domanda la domanda



di nullità della cessione delle quote sociali, nonché ancora ai sensi dell'art. 428 cpc avendo dedotto la società Attrice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Convenuto; nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande svolte, spese vinte.

Concessi termini per brevi note sulle eccezioni preliminari sollevate dalla parte Convenuta, la causa è stata fissata per la precisazione delle conclusioni al 19 ottobre 2018.

Sono seguiti plurimi differimenti d'udienza per l'avvicinarsi di diversi Istruttori.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4 novembre 2020, ove le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni trasmettendo note dattiloscritte, conformemente alla disciplina emergenziale sopravvenuta a causa di diffusione pandemica in atto, con concessione dei termini ex art. 190 cpc (detti termini sono scaduti rispettivamente l'8 febbraio 2021 e il 1 marzo 2021).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte Convenuta ha, anzitutto, sollevato un'eccezione con riferimento al dedotto difetto di giurisdizione/competenza per la presenza di una clausola arbitrale (cfr., pag. 4 della comparsa) e precisamente della clausola contenuta nell'art. 11 dell'originario atto di costituzione della Società Attrice del 21 novembre 1998, poi trasformata in S.r.L., a tenore della quale: *“Le parti dichiarano di deferire la soluzione di ogni controversia in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto e comunque derivante dal medesimo ad arbitrato irrituale affidato ad un collegio formato da tre arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitri predetti o, in caso di loro disaccordo dal Presidente del Tribunale di Perugia”*; cfr. all. 1 fasc. Conv.).

Parte Attrice ha inteso resistere all'eccezione di controparte, deducendo come la fattispecie in esame non rientrasse nell'ambito di applicazione della richiamata clausola arbitrale, che neppure sarebbe più operativa a seguito della trasformazione della società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata.

Il Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, degli asserti e della documentazione complessivamente dimessa, l'eccezione preliminare è fondata, seppure nei termini e per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.



Prima di tutto, si intende precisare che la questione non attiene ad un eventuale difetto di giurisdizione (o di competenza), atteso che, come noto, l'improponibilità della domanda conseguente alla previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale costituisce oggetto di un'eccezione che non è sovrapponibile a quella di difetto di giurisdizione (v. per tutte Cass., SS.UU., 19473/2016, seppure in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo).

D'altra parte, più in generale, la questione conseguente all'eccezione di arbitrato (rituale o irrituale) sollevata innanzi al Giudice ordinario adito, nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici e arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione e all'azione giudiziaria (v. da ultimo, Cass. 21177/2019).

Deriva da quanto precede, pertanto, che, ancorché formulata in termini di accoglimento di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il Giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la ulteriore conseguenza che una tale pronuncia è impugnabile con l'appello e ove questo non viene proposto si forma il giudicato. (Cassazione civile sez. II, 08/08/2019, n.21177).

Ciò premesso in generali, deve poi rilevarsi che nel caso di specie si tratti di arbitrato irrituale.

Come è noto, al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse (Cass. civile sez. I, 07/08/2019, n.21059).

Nella specie, si ritiene che le espressioni presenti nella clausola compromissoria - che fa esplicito riferimento all'arbitrato irrituale - possano essere interpretate con sicurezza, come espressive della volontà delle parti di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forme dell'arbitrato irrituale.

Tanto detto e venendo ora ad indagare la questione della operatività ed efficacia nella vicenda in esame della clausola compromissoria, rileva il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto da parte Attrice, le domande spiegate in questo giudizio – anche come da ultimo limitate in sede di precisazione delle conclusioni – presupponendo una serie di inadempienze contestate al socio FALCHETTI Gianni nei confronti della società, nonché sottendendo questioni attinenti alle quote societarie dallo stesso



detenute, certamente, attengano all'oggetto della clausola arbitrale suindicata, trattandosi di atti posti in essere *“in esecuzione”* delle obbligazioni nascente dal contratto, e quindi rientranti nell'ambito di applicazione della stessa.

Dette conclusioni trovano poi ulteriore conforto nell'altro documento dimesso dalla stessa parte Attrice e recante l'atto di *“TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA”*, datato 12 giugno 2006 (cfr., doc. 1 fasc. Attrice) posto che, da un esame dello Statuto allo stesso allegato, emerge ancora l'inserimento della clausola n. 21, a tenore della quale *“Qualsiasi controversia che avesse da insorgere fra la Società ed i Soci, fra i Soci, fra gli Amministratori e fra i Liquidatori, in dipendenza dei rapporti enunciati nel presente statuto ed alle successive eventuali modificazioni, nonché in genere in relazione ai rapporti sociali, sarà definita per arbitrato irrituale da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, da designarsi uno per ciascuna delle parti contendenti ed il terzo, con funzione di Presidente, d'accordo tra i due arbitri così nominati o, in caso di mancato accordo dal Presidente protempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Perugia”*.

Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte Attrice e con ciò superandosi l'ulteriore profilo di contestazione svolta, anche a seguito della trasformazione da società di persone in società di capitali si è inteso inserire, in continuità con l'atto costitutivo, una clausola compromissoria per arbitrato irrituale proprio al fine dirimere le controversie sorte tra i socie e la società; detta clausola, peraltro, dal contenuto più puntuale della precedente è certamente operante della specie – in cui si discute di condotte del socio nei confronti della società – e per espressa previsione, deve trovare applicazione anche nel caso di *“successive eventuali modificazioni”*, a nulla rilevando quindi che nel successivo regolamento statutario pure dimesso (cfr., doc. 2 fasc. Attore) non sia stata espressamente ribadita.

L'eccezione svolta da parte Convenuta è quindi fondata, seppure nei termini sopra esposti, atteso che in ragione delle citate previsioni contrattuali, la domanda di STRAMAG S.R.L. nei confronti di FALCHETTI Gianni non era proponibile innanzi a questo Tribunale.

Alla decisione sulla questione preliminare restano assorbite le ulteriori domande ed eccezioni svolte dalle parti.

Quanto alle spese di lite, le stesse sono poste a carico di parte Attrice e si liquidano come da dispositivo, a mente del DM 55/2014, e ss mod. e int., in considerazione del valore della controversia, attesa poi la



non complessità delle questioni affrontate, la decisione sulla eccezione preliminare e l'assenza di fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al **n. 746/2017 Rg**, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- In accoglimento dell'eccezione preliminare svolta dal Convenuto, dichiara improponibile la domanda di STRAMAG S.R.L., per le ragioni espresse in parte motiva;
- Condanna parte Attrice al pagamento delle spese processuali quantificate in complessivi Euro 5.800,00 oltre, 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del Procuratore di parte Convenuta, Avv. CARBONI Mauro, dichiaratosi antistatario.

Spoleto, 30 marzo 2021

Il Giudice

dott.ssa Martina Marini

